

Crediti da finanziamenti prededucibili

(il sole 24 ore 14 giugno 2010)

La manovra apporta significative modifiche anche al regime dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, introducendo un nuovo articolo (182-quater) alla legge fallimentare, e prevede poi dei casi di esclusione del reato di bancarotta. Viene innanzitutto previsto che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. Questa disposizione si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare e ciò in deroga a quanto previsto dal Codice civile in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (articolo 2467) anche con riferimento alla responsabilità delle società o gli enti che, esercitano attività di direzione e coordinamento. Inoltre viene prevista la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. Sono infine considerati prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione a condizione ovviamente che il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. Per quanto concerne tutti questi crediti, fatta eccezione per quelli derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti prevista per gli accordi di ristrutturazione. Meritano una segnalazione anche le novità di rilievo in relazione ai reati fallimentari: vengono infatti fissate delle specifiche esenzioni che non fanno scattare l'illecito penale.

Il fallito che prima o nel corso della procedura fallimentare a scopo di favorire qualcuno dei creditori e a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il decreto stabilisce che tale condotta illecita non si applichi ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Un'analoga esenzione viene prevista per quanto concerne il reato di bancarotta semplice sempre con riferimento ai citati pagamenti.

Le novità

Le regole generali. I crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. Sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. L'estensione In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile, le regole sulla prededucibilità si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare. Prededucibili anche i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione.